



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

SINDACO

ORDINANZA N. 18 del 06-05-2020

Oggetto: PIANO DEL MERCATO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI GENERI ALIMENTARI, DI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI E DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, IN ATTUAZIONE ALLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN TEMA DI "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

IL SINDACO

Considerato che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica e di rilevanza nazionale,
- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Visti i D.P.C.M. del 08.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 22.03.2020, del 10.04.2020 e del 26.04.2020 riguardanti "Misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19 sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 03.04.2020, in particolare il punto 3 lettera a) che testualmente dispone il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata

di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area divendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13.04.2020, in particolare il punto 1, lettera b) che, nel confermare quanto già disposto con l'Ordinanza n. 37, ha previsto, per venditori e compratori, l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine, comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24.04.2020, in particolare il punto n. 7 che consente "nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i medesimi";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 44 del 03.05.2020, in particolare il punto 16 che recita "nei mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, sono ammessi e sono svolti in conformità a piani adottati dal Sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) varchi di accesso separati da quelli in uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso e l'uscita;
- d) rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 4.05.2020, in particolare il punto 18 che recita che "nei mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, fiori e piante, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal Sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) varchi di accesso separati da quelli in uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso e l'uscita;
- d) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

Ritenuto opportuno adottare, in base a quanto previsto dall'Ordinanza n. 37/2020, un Piano del Mercato settimanale del venerdì per consentire agli operatori di generi alimentari, di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini di poter svolgere l'attività commerciale;

Richiamato l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuite quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Considerato che settimanalmente nella giornata di venerdì mattina si tiene il mercato con utilizzo di posteggi riservati a titolari di autorizzazione di tipo A) settore alimentare, prodotti florovivaistici, produttori agricoli ed abbigliamento per bambini ;

Ritenuto che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza da realizzarsi attraverso l'adozione di un piano volto a consentire, nell'ambito del divieto regionale, lo svolgimento dell'attività nell'area adibita al mercato riferita ai soli generi alimentari;

Ritenuto:

- 1) che per consentire una adeguata perimetrazione e vigilanza, è opportuno ricollocare il mercato riducendo l'area mercatale del venerdì in Piazza della Pace;
- 2) di delimitare l'area mercatale del venerdì con transenne, nastri bicolori o idonei strumenti di segnalazione, in modo da identificare esattamente l'area interessata, con accesso ai compratori da via P. De Coubertin con direzione in uscita su via Vittorio Veneto;
- 3) di indicare l'orario consueto del mercato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, sulla base delle esigenze del transito veicolare e pedonale delle aree oggetto di concessione del suolo pubblico, che prevede l'orario di inizio e quello di termine dell'utilizzazione del posteggio;
- 4) i posteggi sono assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato secondo le direttive della Polizia locale e restano fino a nuovo provvedimento;
- 5) ogni operatore commerciale, prima dell'inizio della vendita, dovrà garantire il distanziamento previsto tra i clienti, che potranno accedere al mercato limitatamente ad una unità per nucleo familiare, salvo il caso di accompagnamento di persona diversamente abile o di minore di anni 14;
- 6) di istituire un servizio di vigilanza di almeno due operatori (uno per l'ingresso e uno per l'uscita) ;
- 7) che l'accesso alle aree mercatali sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive o comunque garantendo la copertura naso bocca e guanti monouso o gel igienizzante ;
- 8) tra venditore e compratore deve essere sempre rispettata la distanza minima interpersonale di due metri e la merce venduta va appoggiata dal venditore sul banco o sul piano e prelevata autonomamente dal compratore.

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

D I S P O N E

l'adozione, per quanto in premessa meglio esposto ed in attuazione dell'Ordinanza n. 37/2020, del "Piano" per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, allegato sub A) alla presente Ordinanza per farne parte sostanziale ed integrale, dando atto che lo stesso avrà valenza per tutto il periodo di vigenza dei D.P.C.M. 10.04.2020 e del 26.04.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37/2020, nonché delle successive proroghe ed estensioni previste dal Governo e dalla Regione in merito all'emergenza epidemiologica Covid-19.

ORDINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2) a partire da venerdì 8 maggio 2020, la riduzione dell'area mercatale del venerdì in Piazza della Pace;**

- 3) di delimitare l'area mercatale del venerdì con transenne, nastri bicolori o idonei strumenti di segnalazione, in modo da identificare esattamente l'area interessata, con accesso ai compratori da via P. De Coubertin con direzione in uscita su via Vittorio Veneto;
 - 4) di indicare l'orario consueto del mercato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
 - 5) i posteggi sono assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato secondo le direttive impartite dalla Polizia locale e restano valide fino a nuovo provvedimento;
 - 6) ogni operatore commerciale, prima dell'inizio della vendita, dovrà garantire il distanziamento previsto tra i clienti, che potranno accedere al mercato limitatamente ad una unità per nucleo familiare, salvo il caso di accompagnamento di persona diversamente abile o di minore di anni 14;
 - 7) di istituire un servizio di vigilanza di almeno due operatori (uno per l'ingresso e uno per l'uscita) ;
 - 8) che l'accesso all' area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive o comunque garantendo la copertura naso bocca e guanti monouso o gel igienizzante ;
 - 9) tra venditore e compratore deve essere sempre rispettata la distanza minima interpersonale di due metri e la merce venduta va appoggiata dal venditore sul banco o sul piano e prelevata autonomamente dal compratore ;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento al Comandante della Polizia Locale, ai Volontari del Gruppo Radio Emergenza del Basso Veronese, alla Prefettura di Verona, alla Stazione Carabinieri di Sanguinetto (VR), alle associazioni di categoria;
- 4) la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

A V V E R T E

- a) che oltre alle sanzioni previste dal D.L. n. 19/2020 e dall'Ordinanza n. 37/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del Piano comporta l'immediata sospensione dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico sanitario;
- b) che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto od in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

F.to Gennari Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI CASALEONE li
06-05-2020

L' INCARICATO

F.to